





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi " Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado

Via XXV Aprile, 59 – San Giovanni Valdarno (AR) Tel. 055/9126140 – fax 055/9126154



<u>aric821002@istruzione.it</u> – <u>aric821002@pec.istruzione.it</u>

COMUNICATO N. 172

Ai genitori degli studenti dell'istituto "G. Marconi" Agli studenti dell'istituto "G. Marconi" Ai docenti dell'istituto "G. Marconi" Al personale ATA dell'istituto "G. Marconi"

Oggetto: Vademecum per la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di covid-19.

Con la presente si comunica che il Presidente della Regione Toscana ha emanato l'Ordinanza n.47 del 13/4/2021 relativa alle "Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di covid-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi", allegata alla circolare.

Pertanto, alla luce di questa si precisano le seguenti indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di Covid-19 e dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola.

SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19

Nei bambini:

febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o "naso che cola").

Negli adulti:

febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o "naso che cola"), faringodinia (mal di gola), diarrea.

COSA DEVONO FARE I GENITORI A CASA OGNI GIORNO

- 1. Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola;
- 2. Comunicare tempestivamente alla scuola le assenze per motivi sanitari;
- 3. Comunicare preventivamente alla scuola le assenze programmate per motivi non sanitari, al fine di evitare certificazioni inutili;
- 4. Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19;
- 5. Contattare il pediatra di famiglia o il medico curante se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19.

CASO SOSPETTO REGISTRATO DURANTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

L'allontanamento da scuola/servizio educativo di un alunno o di operatore scolastico avviene nel caso in cui si manifesti **almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19** come sopra indicati. In tali casi si seguono le procedure previste dalle disposizioni regionali, ed in particolare:

COSA DEVE FARE LA SCUOLA

- Il referente interno per COVID-19, o altro componente del personale scolastico, ospita l'alunno in una stanza dedicata all'isolamento, procede alla misurazione della temperatura e avverte telefonicamente un genitore/tutore legale della sintomatologia del figlio, invitandolo a recarsi a scuola.
- Il referente di plesso informa il referente Covid del Dipartimento di Prevenzione il quale, sulla base della disponibilità di risorse, organizza l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido direttamente a scuola in presenza dei genitori o prescrive l'esecuzione del test antigenico semi-rapido presso un drive through più vicino possibile rispetto alla scuola o al domicilio dello studente. Nel caso in cui non sia stata possibile l'esecuzione del test antigenico, il rientro dell'alunno e del genitore/tutore legale presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.
- Al termine, la scuola deve aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici.
- Al rientro al domicilio il genitore contatta il PDF/MMG per la presa in carico del percorso. Se
 è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il Pediatra di
 famiglia o il Medico curante, potrà consultare il risultato su SISPC di norma entro circa 6 ore
 dal prelievo. Il rientro a scuola dello studente avviene con modalità che dipendono dall'esito
 del test.

RIFIUTO AD ESEGUIRE IL TAMPONE

Nel caso in cui i genitori dell'alunno o l'operatore scolastico, aventi sintomatologia sospetta per COVID-19, si rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il rientro a scuola e di conseguenza la scuola non può riammettere alla frequenza l'alunno o in servizio l'operatore scolastico.

SITUAZIONI DI SINTOMI CRONICITÀ

Nell'età infantile, ma in alcuni casi anche in quella adulta, si possono presentare in forma cronica sintomi che possono essere considerati COVID correlabili (rinite, tosse, diarrea, cefalea).

Tali circostanze non rappresentano motivo per non effettuare il tampone di accertamento che deve essere richiesto ed effettuato secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti. Se dopo il riscontro di un tampone negativo la sintomatologia persiste, il medico curante può valutare la riammissione in comunità pur in presenza di persistenza della sintomatologia, rilasciando l'attestato nel quale sia specificato che *il soggetto presenta persistenza di sintomi in quanto è presente una condizione di cronicità della sintomatologia*.

QUARANTENA

Le valutazioni riguardanti la durata della quarantena sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito del tracciamento dei

contatti. L'informazione riguardante la presenza di <u>un caso con variante sospetta o confermata</u> può essere disponibile subito al momento del primo tracciamento, ma può pervenire anche successivamente al primo tracciamento. In quest'ultimo caso, il contatto stretto che ha già ricevuto il primo provvedimento di quarantena, riceverà un nuovo provvedimento di quarantena che sostituisce il precedente. Il primo tampone previsto per la nuova quarantena per contatto stretto con caso con variante sospetta o confermata, è eseguito il prima possibile e comunque non oltre il 12° giorno del periodo di quarantena, termine oltre il quale si passa direttamente all'esecuzione del tampone previsto al termine della quarantena (14° giorno).

Non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti di contatti stretti di caso. Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione ad eccezione dei fratelli/sorelle dell'alunno o figli dell'operatore scolastico (posti in quarantena) che frequentano il nido o la scuola dell'infanzia. Questi ultimi non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone del congiunto (contatto di caso).

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE (CON O SENZA VARIANTE)

I soggetti che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per molto tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. In tali condizioni il Dipartimento di Prevenzione, dopo aver verificato, la suddetta assenza di sintomi da almeno una settimana, rilascia l'Attestazione di fine isolamento che rappresenta valido titolo per la riammissione a scuola degli studenti, anche ai sensi del DPR 1518/1967, preso atto dell'eventuale valutazione effettuata d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, e che tiene conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

<u>Per gli operatori scolastici</u>, come per tutti gli altri lavoratori è previsto dalle norme nazionali, sino a diversa disposizione, che il rientro al lavoro possa avvenire solo se il lavoratore risulta negativo ad un test molecolare.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIENTRO A SCUOLA DOPO GIORNI DI ASSENZE

- a. Per i casi positivi: Attestazione di fine isolamento emesso dal Dipartimento di Prevenzione;
- **b.1 Per i contatti stretti scolastici**: la prescrizione di quarantena emesso dal Dipartimento di Prevenzione dopo 14 giorni, oppure prescrizione di quarantena con anche referto negativo del tampone dopo 10 giorni. In eventuale assenza della prescrizione di quarantena, il rientro in comunità e a scuola avviene con l'attestato del medico curante.
- **b.2** Per i contatti stretti scolastici di un caso con infezione da variante: la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione ed esito del test molecolare negativo effettuato al 14° giorno.
- c. Per le assenze in attesa di risultato tampone (sospetti sintomi Covid): quando il risultato del tampone è negativo (e dopo guarigione clinica), occorre l'attestazione del medico curante che è stato effettuato il percorso previsto per casi sospetti Covid e che il test è risultato negativo.

d. Per le assenze per motivi di salute NON collegati a sintomi Covid: le assenze fino a 5 giorni (scuola primaria e secondaria di I grado) e fino a 3 giorni (Scuola dell'infanzia) non necessitano di certificazione medica: per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi se iniziali e/o finali, gli stessi sono, invece, conteggiati se si trovano a cavallo del periodo di assenza. Se l'alunno rientra dopo un'assenza fino 3 giorni o a 5 giorni, senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione.

Oltre questi limiti, è necessario il certificato medico secondo le norme vigenti.

ASSENZE PER CAUSE DIVERSE DA MALATTIA

Le assenze non dovute a malattia (ad esempio vacanze, motivi familiari, visite specialistiche, vaccinazioni, attesa del risultato del tampone di un congiunto, ecc.) devono essere preventivamente comunicate, in tal caso per il rientro in comunità non è necessaria alcuna certificazione medica. Resta inteso che in mancanza di comunicazione preventiva, la riammissione a scuola avviene con la presentazione del certificato medico se l'assenza è superiore a 3 giorni (infanzia) o a 5 giorni (primaria e secondaria di I grado).

Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Emilia Minichini) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005 e norme collegate